



Modalità e criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia

Atto del Governo 231

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto	231	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia	
Norma di delega:	Articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124	
Numero di articoli:	4	
	Senato	Camera
Date:		
trasmissione	27/11/2020	13/11/2020, integrato il 27/11/2020
annuncio	2/12/2020	2/12/2020
assegnazione	2/12/2020	2/12/2020
termine per l'espressione del parere	22/12/2020	22/12/2020
Commissione competente	10 ^a Industria, commercio, turismo	X Attività produttive

Presupposti normativi

Lo schema di decreto, **A.G.231**, è adottato ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 1, comma 60-bis** della Legge annuale sulla concorrenza, [L. n. 124/2017](#).

Il provvedimento reca misure volte a disciplinare i criteri e le modalità di funzionamento del **servizio a tutele graduali** gestito dall'ARERA. Il servizio appena citato ha il compito di individuare un operatore per la fornitura di energia elettrica a favore delle **piccole imprese** che, alla data del 1° gennaio 2021, non hanno stipulato un contratto sul mercato libero.

Lo schema di decreto disciplina altresì l'avvio di campagne informative destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici volte a incrementare la loro consapevolezza circa il mercato libero dell'energia e a promuovere il loro ruolo attivo nella transizione energetica, nonché reca disposizioni per il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori.

Nel rimettere più diffusamente al paragrafo successivo i contenuti analitici del provvedimento, se ne ricordano in questa sede i seguenti presupposti normativi.

La legge annuale sulla concorrenza, [legge n. 124/2017](#) - articolo 1, commi 59-60-bis - come modificata e integrata da ultimo dall'[articolo 12, comma 3 del D.L.n. 162/2019 \(L. n. 8/2020\)](#) dispone la seguente scansione temporale per il passaggio dei clienti al mercato libero dell'energia:

- la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del regime dei prezzi regolati del mercato del gas naturale, di cui all'[articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 164/2000](#) (art. 1, co. 59);
- la **cessazione del regime dei prezzi regolati del mercato elettrico** di cui all'[articolo 35 del D.lgs. 93/2011](#) a decorrere dal **1° gennaio 2021** per le **piccole imprese** e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici.

Per micro imprese si intendono quelle con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Il medesimo comma dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) **adotti disposizioni per assicurare**, dalle medesime date, un **servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore** di energia elettrica, nonché **specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura** a tutela di tali clienti. All'ARERA è altresì demandato di stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla normativa europea in materia, contenuta nella [Direttiva 2019/944/UE \(art. 1, comma 60\)](#).

In attuazione di tale disposizione, l'ARERA ha già adottato il [documento di consultazione 220/2020/R/eel](#)

del 16 giugno 2020 (denominato DCO), che illustra gli orientamenti per la definizione del servizio a tutele graduali. In particolare, oltre alla definizione del limite di potenza contrattualmente impegnata al di sopra della quale è possibile l'identificazione delle piccole imprese, il DCO, al fine di consentire una tempistica adeguata per lo svolgimento delle procedure di gara, prevede:

- un periodo di assegnazione provvisoria, da gennaio 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte degli esercenti la maggior tutela a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità in linea con la maggior tutela;
- l'assegnazione a regime, non oltre l'inizio del secondo semestre del 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte di operatori selezionati attraverso procedure concorsuali alle condizioni economiche risultanti dalle procedure.

In relazione a quanto disposto ai commi 59 e 60, il **Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)**, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni (il 30 maggio 2020), **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole** dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (**art. 1, comma 60-bis**); il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA e sentita l'AGCM, definisce altresì le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. **elenco venditori di elettricità**) (**art. 1 comma 81**).

Le tempistiche e le modalità per il superamento del servizio di maggior tutela sono state così rideterminate dal D.L. n. 162/2019, all'indomani delle **segnalazioni dell'ARERA e dell'AGCM** (AGCM segnalazione del 6 febbraio 2020 e ARERA, segnalazione 9 dicembre 2019 e 28 gennaio 2020). Le Segnalazioni hanno, da un lato, rilevato l'opportunità di seguire e condurre a termine il processo di liberalizzazione, senza più procedere ad ulteriori proroghe, in conformità con il dettato della direttiva UE 2019/944, e dall'altro, hanno evidenziato come, anche lo scorso anno, il servizio di tutela si sia confermato come la modalità mediamente prevalente di approvvigionamento per i clienti domestici di energia elettrica e di gas naturale (cfr. box, *infra*).

Va evidenziato che lo schema in esame reca misure volte a disciplinare i criteri e modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica al 1° gennaio 2021 delle piccole imprese, esplicitamente rimandando ad un successivo provvedimento la definizione delle disposizioni per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica delle microimprese e dei clienti domestici, in considerazione per essi della diversa decorrenza di cessazione del mercato tutelato del 1° gennaio 2022.

Sullo schema di decreto, nel testo trasmesso il 13 novembre u.s. dal MISE, l'**ARERA** ha espresso il proprio **parere (Atto 497/2020/I/EEL)** il **24 novembre 2020** e l'**AGCM** ha reso **parere**, trasmesso in data **27 novembre 2020**. Entrambi i pareri sono allegati all'Atto.

Il livello di apertura dei mercati elettrico e del gas

La relazione illustrativa al provvedimento riporta dei dati relativi ai due settori energetici interessati dal processo di liberalizzazione evidenziando come essi presentino caratteristiche differenti sia in termini di consistenza del mercato tutelato che concorrenza degli operatori del servizio di vendita. I dati sono tratti da ARERA, Relazione annuale 2020 sullo stato dei servizi e sull'attività svolta anno **2019**.

Nel **settore elettrico** risulta **ancora in maggior tutela circa il 50,6% dei clienti domestici** (14,9 mln) e il 36% delle imprese (2,6 mln) connesse in bassa tensione, mentre nel settore del gas naturale usufruiscono del servizio di tutela il 44% dei clienti domestici e il 31% dei condomini ad uso domestico, per un totale di circa 9 milioni di utenti.

In entrambi i settori, si riscontra inoltre un'elevata concentrazione nel servizio di vendita, anche a fronte di un rilevante numero di operatori: per quanto di interesse, nel settore elettrico il 67% dei consumi domestici e il 37,7% di quelli non domestici (BT altri usi) sono riconducibili al primo operatore.

Inoltre, in relazione ai diversi *cluster* di utenti, si riscontra un grado di consapevolezza e di mobilità molto differenti e, soprattutto per i clienti finali di minori dimensioni, piuttosto limitato. Il superamento dei servizi di tutela implica invece la piena maturazione dei consumatori e il ruolo attivo della domanda.

Nel processo di adozione delle misure per il **superamento del regime dei prezzi regolati** nel settore dell'energia elettrica si rilevano **maggiori criticità** sia in ragione dei tempi a disposizione per il primo *step* al 1° gennaio 2021, che coinvolge le piccole imprese, sia in considerazione della diversa tipologia di soggetti in maggior tutela (imprese e domestici) e della loro numerosità, nonché del livello concorrenziale del mercato finale.

Occorre in ogni caso evidenziare che la stima del **numero delle imprese coinvolte** dalla **cessazione** del servizio di **maggior tutela al 1° gennaio 2021**, al netto delle microimprese per le quali il servizio cesserà al primo gennaio 2022, si attesta a **circa 200.000 unità**.

Ciò considerato, afferma la relazione, si è optato di procedere attraverso l'adozione di distinti provvedimenti: il primo orientato a promuovere iniziative informative rivolte alla generalità degli utenti e contiene criteri ed indirizzi per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica; il secondo sarà concentrato sulla fine dei regimi di tutela di energia elettrica e gas al 1° gennaio 2022 per le microimprese e i clienti domestici e terrà conto delle risultanze della prima fase.

Contenuto

L'**articolo 1** disciplina l'**ambito di applicazione** del provvedimento, il quale, ai sensi dell'**articolo 60-bis** della **legge n. 124/2017**, individua:

- le prime modalità per favorire l'**ingresso consapevole dei clienti finali** nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche fissate dalla medesima legge, delle caratteristiche e della diversa consistenza numerica dei suddetti gruppi di utenti;
- i criteri e le modalità per l'**ingresso nel mercato** dell'energia elettrica da parte delle **piccole imprese**, interessate dalla cessazione del regime di prezzi regolati a decorrere dal 1° gennaio 2021 (comma 1).

Ai fini di cui sopra, lo schema di decreto reca norme concernenti:

- a. l'avvio di **campagne informative** destinate alle micro e piccole imprese e ai clienti domestici per incrementarne la consapevolezza circa il mercato libero dell'energia e a promuovere il loro ruolo attivo nella transizione energetica, in linea con gli indirizzi e le disposizioni della Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (**Direttiva 2019/944/UE**);
- b. i **criteri** per il **passaggio delle piccole imprese al mercato libero** elettrico e l'avvio di specifiche iniziative informative per favorirne l'entrata autonoma e l'esercizio del diritto di scelta del fornitore;
- c. il **rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori** a carico del Fondo alimentato con i proventi delle sanzioni comminate dall'ARERA di cui all'**art. 11-bis del D.L. 35/2005**, finalizzati all'informativa sull'apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas e al rafforzamento della consapevolezza dei consumatori (comma 1).

L'**articolo 11-bis del D.L. n. 35/2005** prevede che l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'ARERA sia destinato ad un **Fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato**, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità. I progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie. Le somme in questione affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato (cap.3592/pg.24/ENTRATA a DDL 2021-2023, A.C. **2790-bis**) per poi essere ritrasferite alla spesa, sullo stato di previsione del MISE (cap.1652/MISE a DDL 2021-2023, A.C. **2790-bis**). Su tale capitolo risultano a DLB 2021-2023 previsioni pari a **2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023**.

Si demanda ad un **successivo decreto** l'individuazione delle modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica e del gas delle altre imprese - dunque, le micro imprese - non rientranti nella scadenza del 1° gennaio 2021, e dei clienti domestici (**comma 1**).

L'**articolo 2** contiene norme per la **promozione dell'ingresso consapevole** dei clienti finali nei **mercati** dell'energia, dando in questo senso uno specifico compito al MISE ma anche rafforzando il ruolo ed il peso di campagne già esistenti, a carico di altri enti.

La relazione illustrativa ricorda che la promozione di un ruolo attivo dei consumatori rientra nell'ottica comunitaria, che si prefigge di migliorare anche per questa via il mercato interno dell'energia e la transizione energetica. In particolare, possono risultare efficaci le forme di autoconsumo, l'adesione alle comunità energetiche dei cittadini, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, il consumo consapevole, la ricerca di una maggiore efficienza energetica e la partecipazione al mercato dei servizi di efficienza energetica.

Nello specifico, al MISE, in coordinamento con ARERA, è demandato, con il **comma 1**, il compito di avviare campagne di comunicazione istituzionali e iniziative informative in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori, destinate alle micro e piccole imprese e ai clienti domestici, finalizzate ad incrementare il grado di informazione sull'esistenza della nuova normativa in materia di apertura del mercato dell'energia, sulle relative scadenze, sugli obblighi e sui diritti nonché sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti.

Il **comma 2** si occupa delle campagne informative di GSE ed ENEA, che propongono - entro il 31 gennaio - al MISE progetti destinati alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici.

Si ricorda che il **decreto legislativo 4 luglio 2020, n.73**, prevede all'articolo 8 nuove azioni per promuovere il livello di efficienza energetica delle piccole e medie imprese e affida ad ENEA il compito di elaborare e

sottoporre all'approvazione del Ministro un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi proposti nelle diagnosi. Lo stesso decreto legislativo prevede la realizzazione di un programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, predisposto dall'ENEA di concerto con il GSE, finanziabile nell'ambito dei proventi delle aste per quote di CO² nel limite massimo di 3 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2030.

Come si può vedere, vengono in questo caso trattate insieme le scadenze del 2021 e del 2022, anche se l'articolo 1 prevede un nuovo decreto per micro imprese e utenze domestiche. Peraltro, lo stesso [decreto legislativo n. 73 del 2020](#) si riferisce alle piccole e medie imprese, per cui utilizzare quei fondi anche per micro imprese e utenze domestiche potrebbe dare luogo ad una situazione di conflitto tra la norma secondaria in esame e quella primaria richiamata.

Il **comma 3** prevede campagne informative destinate alle piccole imprese da parte dell'ARERA, tenuta a evidenziare gli aspetti relativi alla piena apertura del mercato finale dell'energia elettrica, alla cessazione del regime di tutela, alla pluralità di offerte presenti sul mercato e agli strumenti per la loro confrontabilità, ai diritti degli utenti (in questo caso specifico, le piccole imprese).

Ai sensi del **comma 4**, l'ARERA, - a valere sulle disponibilità del Fondo alimentato dagli introiti delle proprie sanzioni - aggiorna ed integra il Progetto informazione apertura mercati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, rivolto ai consumatori, che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela al 1 gennaio 2022, alle garanzie e agli strumenti di capacitazione e tutela disponibili ai consumatori.

Nel parere dell'ARERA allegato allo schema di decreto si fa riferimento alla [deliberazione del 16 novembre 2017 751/2017/E/com](#), relativa ad un progetto, denominato PIM, per la realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela disposta dalla [legge 124/17](#), alle garanzie e agli strumenti di promozione e tutela disponibili ai consumatori. Il progetto è stato approvato dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 21 dicembre 2017

Il **comma 5** consente al MISE e all'ARERA, per le attività divulgative espone, di avvalersi del supporto della società Acquirente Unico S.p.a. L'intervento di Acquirente unico s.p.a. è rafforzato dal **comma 6**, in base al quale per verificare l'efficacia delle azioni volte a promuovere il passaggio dei clienti finali nel mercato libero e valutare eventuali ulteriori azioni in vista della scadenza del 1° gennaio 2022, l'ARERA effettua un apposito monitoraggio, per l'appunto anche avvalendosi dell'Acquirente Unico. Il rapporto ha cadenza semestrale e sarà predisposto nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2022 ed è trasmesso al MISE ed alle Commissioni parlamentari competenti. Il rapporto analizza l'evoluzione del comportamento dei clienti finali, i cambi di fornitore, l'andamento dei prezzi, la trasparenza e la pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuta l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte.

Acquirente Unico è la società pubblica, interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (a sua volta interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze), costituita dal [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), allo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai consumatori domestici e alle piccole imprese che non sono ancora passati al mercato libero. Dal 2009 le attività di Acquirente unico (AU) a beneficio del corretto funzionamento dei mercati energetici si sono progressivamente ampliate con l'operatività dello [Sportello per il consumatore energia e ambiente](#) e del [Sistema informativo integrato](#). Acquirente unico, inoltre, gestisce il [Portale consumi](#) e il [Portale offerte](#) strumenti nati per informare il consumatore su quanto e come consuma e per aiutare nella scelta dell'offerta di luce e gas più adatta alle esigenze. Infine con l'Organismo centrale di stoccaggio italiano è stata attribuita alla società la gestione delle scorte di emergenza di prodotti petroliferi.

Con riferimento alle campagne informative di cui all'articolo 2, l'ARERA, nel parere allegato allo schema di decreto, segnala che occorrerebbe "individuare con chiarezza ed univocità i meccanismi di coordinamento tra i soggetti incaricati delle diverse iniziative di comunicazione indicate dall'articolo 2 dello schema di decreto, in modo da garantire uniformità di messaggio e coordinamento nelle tempistiche".

Per quanto riguarda le campagne informative di cui ai commi 1 e 3, l'ARERA osserva che andrebbe chiarito con quali risorse economiche esse possano essere realizzate, mentre con riferimento alle risorse del fondo costituito dai proventi delle sanzioni irrogate, che finanzia i progetti di cui al comma 4, ARERA rimarca che si tratta di risorse non programmabili.

Per quanto riguarda prevedere che il rapporto di cui al comma 6, ARERA chiede di chiarire che essa si può avvalere delle informazioni provenienti dal SII integrate, qualora necessario, da quelle degli operatori e che tale rapporto sia predisposto con cadenza semestrale, a partire da luglio 2021 e fino a fine 2022.

A sua volta, l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, nel parere anch'esso allegato allo schema di decreto, dichiara di condividere l'utilità delle campagne informative, auspicando anzi che sia espressamente stabilito "lo svolgimento di campagne a mezzo stampa e televisivo, nonché informative dirette agli utenti interessati che utilizzino i sistemi di comunicazioni mobile e internet, dettagliandone altresì la

ricorrenza e la frequenza nel tempo".

L'**articolo 3** contiene una disciplina provvisoria per le piccole imprese dal 1° gennaio 2021 fino alla stipula di un contratto sul mercato libero. In particolare, fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, interviene un servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'ARERA.

L'individuazione dei fornitori del servizio a tutele gradualmente avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico Spa, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori e evitando la concentrazione dell'offerta. A tal fine la norma prevede l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un livello di rischio connesso alla morosità dei clienti equilibrato. La gara deve poi rispettare una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore. La soglia massima si applica sull'intero territorio nazionale nel caso di società appartenenti allo stesso gruppo.

Il periodo di esercizio del servizio a tutele gradualmente da parte ha una durata non superiore a tre anni.

Nella disciplina fissata dall'ARERA devono essere inseriti specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali. Poiché il rischio legato alle modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i costi sono posti a carico degli aventi diritto al servizio a tutele gradualmente e non sui clienti domestici.

Nel servizio a tutele gradualmente sono previste garanzie a copertura di un eventuale mancato o irregolare assolvimento del servizio.

Fino all'espletamento delle procedure concorsuali, per le quali è fissato un termine al 30 giugno 2021, ARERA assicura che non ci siano soluzioni di continuità e ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie di fornitura per il tempo strettamente necessario all'avvio a regime del servizio non oltre il 1° luglio 2021.

Si ricorda che l'ARERA, con il **documento di consultazione 220/2020/R/eel del 16 giugno 2020** (denominato DCO), oltre alla definizione del limite di potenza contrattualmente impegnata al di sopra della quale è possibile l'identificazione delle piccole imprese, ha definito i criteri per la definizione del servizio a tutele gradualmente. In particolare, il documento prevede un periodo di assegnazione provvisoria, da gennaio 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte degli esercenti la maggior tutela, e l'assegnazione a regime non oltre l'inizio del secondo semestre del 2021.

L'ARERA è tenuta ad elaborare un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio e un rapporto periodico sull'attuazione del servizio a tutele gradualmente.

Solo per il primo dei due rapporti la norma prevede la successiva trasmissione al Ministro dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari competenti.

*Nel parere allegato allo schema di decreto, **ARERA**, con riferimento all'articolo 3, chiede:*

- di eliminare, al comma 1, lettera a), l'indicazione "caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti" per la definizione delle aree territoriali;*
- di eliminare, al comma 1, lettera a), le indicazioni relative alla fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore, stabilendo al contempo la fissazione di una soglia massima alle aree assegnabili a ciascun partecipante quantificata sulla base dei volumi totali di energia prelevata dai clienti oggetto delle procedure concorsuali;*
- di eliminare, al comma 1, lettera b), l'indicazione del tempo di tre anni come durata massima di erogazione del servizio;*
- che i meccanismi incentivanti, di cui al comma 1, lettera c), non debbano essere introdotti necessariamente, ma possano essere definiti qualora le caratteristiche dei clienti, quali la non disalimentabilità, siano tali da incidere notevolmente sul rischio legato alle ordinarie modalità di recupero del credito;*
- di eliminare la previsione delle forme di rendicontazione periodica e il contenuto delle stesse di cui al comma 1, lettera e);*
- di eliminare la previsione di specifici obblighi rispetto alle condizioni di erogazione del servizio da parte degli esercenti di cui al comma 3;*
- di prevedere che il rapporto sull'attuazione del servizio a tutele gradualmente e sull'esito delle procedure di cui al comma 6 sia elaborato dall'Autorità entro 120 giorni dalla conclusione delle procedure.*

Anche su questo articolo si è espressa l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, nel parere allegato allo schema di decreto. L'Autorità ritiene che il ricorso allo strumento del sistema a tutela gradualmente (STG) debba essere temporaneo e debba assicurare una effettiva transizione al mercato. L'Autorità esprime dunque apprezzamento per l'adozione di un meccanismo di concorrenza per il mercato ai fini della scelta del fornitore del servizio STG. L'Autorità quindi condivide che gli affidatari del servizio siano individuati attraverso procedure concorsuali ripartite su più lotti caratterizzati da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti, con la previsione di un numero massimo di lotti aggiudicabile ad un medesimo gruppo societario, calcolato su base nazionale. L'Autorità chiede di privilegiare un criterio di omogeneità dei lotti (non basato sul criterio territoriale (che porterebbe ad un vantaggio competitivo per le società già fornitrici del servizio di maggior tutela) e di individuare un tetto antitrust auspicabilmente non superiore al 35% dei lotti messi a gara, al fine di consentire di distribuire su più soggetti la fornitura del servizio ai clienti del

precedente mercato tutelato, conducendo quindi ad una struttura meno concentrata e più concorrenziale del mercato.

Da ultimo, per evitare che continui a permanere, anche dopo il triennio del STG, un doppio regime di fornitura del servizio che non appare in linea con gli obiettivi di piena liberalizzazione del mercato elettrico, l'Autorità chiede l'introduzione di un sistema di informazione agli utenti che già nel corso del triennio faccia emergere "le migliori offerte di mercato disponibili sul Portale Offerte sulla base dei consumi annui effettivi del singolo cliente".

L'**articolo 4** detta disposizioni transitorie e finali, precisando che dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e prevedendo che gli obblighi di pubblicità legale siano assolti con pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale dell'atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Relazioni e pareri allegati

Sono allegati all'Atto il **parere di ARERA (Atto 497/2020/II/EEL)** e il parere espresso dall'**AGCM**, entrambi approvati il **24 novembre 2020** e pervenuti in data **27 novembre 2020**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto in esame - adottato ai sensi dell'art. 1, co. 60-bis della [legge n. 124/2017](#) - attua la **normativa nazionale** di recepimento della **disciplina europea** a tutela della concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica ([Direttiva 2012/27/UE](#) e [Direttiva 2019/944/UE](#)).

In questi termini, non pone problemi di compatibilità con l'assetto delle competenze costituzionalmente definite, spettando **allo Stato** l'adozione di misure finalizzate a garantire l'**effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica** (articolo 1, comma 8, n. 6 della legge quadro sull'energia, [L. n. 239/2004](#)).

Incidenza sull'ordinamento giuridico

La legge annuale sulla concorrenza ([legge n. 124/2017](#)) prevede la **cessazione del regime dei prezzi regolati del mercato elettrico** a decorrere dal **1° gennaio 2021** per le **piccole imprese** e a decorrere dal **1° gennaio 2022** per le microimprese e per i clienti domestici (**art. 1, comma 60**).

Il medesimo comma dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotti disposizioni per assicurare, dalle medesime date, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.

Nel parere allegato allo schema di decreto, l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** sottolinea che l'approvvigionamento di energia alle condizioni del sistema a tutele graduali (STG) "*non può essere considerato, per sua stessa natura, una fornitura a mercato, in considerazione del fatto che le condizioni generali del servizio e per larga parte anche le sue condizioni economiche risultano predeterminate in via regolamentare. Ne consegue che l'utilizzo di detto strumento appare coerente con il dettato normativo solo nella misura in cui la permanenza degli utenti nel STG assuma natura dichiaratamente transitoria e sia di durata predeterminata*", occorrendo "*evitare che la scelta dell'utilizzo del STG produca l'indesiderato effetto di rafforzare, nei segmenti di domanda interessata, atteggiamenti di inerzia e resistenza a una ricerca attiva della migliore offerta, in ragione della consapevolezza della natura comunque ricorrente del servizio in esame alla scadenza del primo periodo triennale, con il rischio quindi che la transizione al mercato non si compia affatto, ma si perpetui, invece, la coesistenza di offerte a mercato con offerte a condizioni regolate*".

Senato: Dossier n. 338

Camera: Atti del Governo n. 231

9 dicembre 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0193